

## DELITTO, PENA E COMUNITA'

FRANCESCO PALAZZO\*

*Dopo aver accennato alle caratteristiche dell'idea di comunità nella postmodernità, lo scritto esamina il ruolo assunto dalla comunità nel mondo dei delitti e delle pene. Nel rapporto col delitto, la comunità viene in considerazione essenzialmente sul piano della criminogenesi, quale fattore che può contribuire alla produzione del reato. Nel rapporto con la pena, la comunità svolge un ruolo decisivo nella prospettiva del finalismo risocializzativo, sia sul piano ideologico-politico che su quello esecutivo e penitenziario.*

*After outlining the characteristics of the idea of community in postmodernity, the paper examines the role assumed by community in the world of crime and punishment. In the relationship with crime, the community is considered essentially on the level of criminogenesis, as a factor that can contribute to the production of the crime. In the relationship with punishment, the community plays a decisive role in the perspective of resocialising finalism, both at the ideological-political level and at the executive and penitentiary level.*

SOMMARIO: 1. Qualche notazione preliminare sull'idea di comunità. – 1.1. La comunità tra moderno e postmoderno. – 1.2. Caratteri della comunità. – 1.3. L'ambivalenza della comunità. – 2. Comunità e fenomeno criminoso. – 2.1. La teoria delle associazioni differenziali. – 2.2. Comunità e criminogenesi. – 3. Comunità e pena rieducativa. – 3.1. La scelta della Costituzione per il finalismo rieducativo della pena. – 3.2. Comunità ed esecuzione penale. – 3.3. Carcere e comunità: un'osmosi necessaria. – 3.4. Comunità carceraria? – 4. Piccola antologia normativa. – 4.1. La comunità nell'organizzazione ministeriale e negli istituti penitenziari. – 4.2. Norme penitenziarie sparse facenti riferimento alla comunità.

1. *Qualche notazione preliminare sull'idea di comunità.* – Non sono poche le relazioni che l'idea di comunità intrattiene con l'universo della penalità. E quest'ultimo va qui inteso nella sua più ampia estensione semantica, comprensivo cioè sia dei fenomeni criminosi considerati nella loro consistenza fattuale, come studiati essenzialmente dalla criminologia e, più in generale, dalle

\*Professore emerito di Diritto penale e Criminologia presso l'Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN © 2022 F. Palazzo. This is an open access article, blind-peer reviewed, published by Firenze University Press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

scienze sociali e dalla politica criminale, che con la criminologia hanno strette relazioni. Sia comprensivo dell'istituzione penale, intendendo per tale il sistema costruito dal diritto per contrastare il crimine e articolato nel suo versante "sostanziale", di previsione legale dei reati, delle pene e dei meccanismi di attribuzione della responsabilità, e nel suo versante "processuale", consistente nell'insieme dei procedimenti disciplinati per l'accertamento della responsabilità e l'esecuzione delle sanzioni irrogate.

Prima, però, di accostarsi alla complessa trama di relazioni esistenti tra l'idea di comunità e l'universo della penalità, è utile soffermarci brevemente sull'idea di comunità in quanto tale.

Un libro di Zygmunt Bauman<sup>1</sup> ormai non più recente reca un titolo – *Voglia di comunità* – che ancora oggi bene sintetizza la situazione "spirituale" dominante intorno a questa idea nelle nostre attuali società occidentali. Si avverte, in verità, un diffuso bisogno di comunità, la necessità di rilanciare questa idea e di vivere una vita individuale e sociale maggiormente comunitaria. E questo bisogno, testimoniato anche dal fatto che la neonata rivista in cui queste note sono ospitate ha voluto dedicare il suo primo numero per l'appunto alla comunità, non è casuale. Potremmo con fondamento ritenere che la tensione odierna verso la comunità è un altro segnale caratteristico della postmodernità, cioè di quella crisi spirituale e sociale in cui, tramontati molti dei miti e dei punti di riferimento della modernità, siamo alla ricerca di nuovi assi portanti più solidi<sup>2</sup>: *voglia di comunità*, appunto.

1.1. *La comunità tra moderno e postmoderno.* – La comunità infatti non ha goduto di buona salute nella modernità. Il razionalismo individualistico dell'illuminismo faceva dell'individuo il perno, l'asse centrale intorno al quale girava il mondo ed ogni realtà sociale. Certamente anche nell'era della modernità non poteva mancare la dimensione associativa, ma essa era vissuta

---

<sup>1</sup> Z. BAUMAN, *Voglia di comunità*, Roma-Bari, 2001.

<sup>2</sup> J.F. LIOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 2002; *Il pensiero debole*, a cura di G. Vattimo e P.A. Rovatti, Milano, 2009.

più come il prodotto di vincoli contrattualistici pur sempre nascenti dall'individuo e da un suo atto di volontaria e finalistica costituzione di quei vincoli. Dall'altro lato, anche il fenomeno della globalizzazione, che temporalmente si colloca assai dopo il trionfo illuministico dell'individuo solitario ed onnipotente col corredo dei suoi diritti naturali, congiura a tenere la comunità ai margini dell'orizzonte spirituale dei nostri tempi. La globalizzazione non è più isolazionismo individualistico: anzi, è dimensione planetaria dei rapporti interindividuali e sociali. Ma, proprio perché la scala delle relazioni umane e sociali si è dilatata smisuratamente, ne risulta conseguentemente erosa la dimensione comunitaria dei gruppi intermedi naturali e spontanei, tra loro diversi e spesso in rapporti di intersecazione e talvolta di antagonismo. Certamente, la globalizzazione ha favorito invece un senso comunitario universale, originato dalla crescente consapevolezza di far parte, tutti, di una comunità di destino che avvince le presenti e le future generazioni dell'essere umano (ad esempio, nella tutela dell'ambiente e del pianeta da salvaguardare oggi per le generazioni a venire). Ma, proprio perché universale, la comunità di destino del genere umano finisce per essere una comunità in un senso molto diverso da quello in cui la persona trova calata la propria esistenza quotidiana in un perenne rapporto di identificazione di sé ma anche di differenziazione dall'altro.

In definitiva, se la modernità ha inaridito la dimensione comunitaria della nostra esistenza, stringendola tra l'esaltazione individualistica e l'uniformità omogeneizzante della globalizzazione, l'attuale crisi della postmodernità alimenta un crescente bisogno di comunità.

1.2. *Caratteri della comunità.* – La comunità non è società né associazione. La comunità è qualcosa di più di un vincolo intenzionale o necessitato, che

unisce più soggetti per uno o più scopi condivisi o comuni<sup>3</sup>. C'è, nell'appartenenza comunitaria, qualcosa di naturale, di spontaneo, di emotivamente ed empaticamente connotato che manca nelle società e nelle associazioni di scopo. La sociologia classica individuava nella comunità una “volontà naturale” di accomunarsi, mentre nelle società ed associazioni vi sarebbe una “volontà razionale” di vincolarsi per il raggiungimento di determinati obiettivi. Insomma, emerge fin da subito che, mentre nella società/associazione è pur sempre protagonista l'individuo razionale e calcolatore, nella comunità vi è un fondo irrazionale del quale il singolo è partecipe senza averne per così dire la disponibilità, qualcosa che può anche “risucchiarlo” ma nel quale la persona si riconosce. E non c'è dubbio che, come la storia ci insegna, questo fondo d'irrazionalità può anche degenerare dando luogo a manifestazioni che in nome della comunità si fanno però annientatrici dell'individualità personale. Sotto questo profilo, si può forse dire che anche la “voglia di comunità” di questi nostri tempi sia del tutto consentanea al più generale orientamento “sentimentalistico” che oggi sembra svilupparsi sull'insoddisfazione e sulla delusione lasciate del mito dell'onnipotenza della ragione.

Per meglio precisare, mentre la società/associazione è costituita su un obiettivo finalistico da cui deriva come conseguenza un programma d'azione razionalmente funzionale, la comunità fornisce un codice valoriale di comportamento morale che l'individuo condivide senza adottarlo con atto ponderato e consapevole e che, nello stesso tempo, addita agli altri in un processo reciprocamente imitativo. Insomma, la comunità fornisce ai suoi membri prestazioni e strumenti di senso, di tipo semiotico ed affettivo, che consentono al singolo di interpretare la realtà e di rapportarsi ad essa o a certi

---

<sup>3</sup> R. ESPOSITO, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino, 1998; F. TÖNNIES, *Comunità e società*, Milano 1963; A. BAGNASCO, *Comunità*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, 1992, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/comunita\\_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/comunita_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/)

suoi aspetti particolari in modo soddisfacente o addirittura gratificante per il proprio io.

Dunque, nella comunità si coglie una sorta di nesso esistenziale di reciprocità tra il singolo e la dimensione comunitaria: come il singolo trova i suoi codici comportamentali etici solo nella comunità, così la comunità non può esistere senza la condivisione profonda dei quei codici “naturali” di comportamento etico.

Siamo così arrivati ad una constatazione decisiva per quanto riguarda lo sviluppo del nostro discorso sui rapporti tra comunità e penalità. È chiaro, infatti, che questo primo carattere della comunità, di luogo cioè in cui si formano spontanei codici di comprensione della realtà e soprattutto codici di comportamento etico, questo rapporto stretto tra comunità e comportamento individuale, svela il fondamentale ruolo formativo ed educativo della comunità. Ed è altresì chiaro che l’allentarsi dei legami comunitari e l’attenuarsi dello stesso ruolo della comunità producono fenomeni di sbiadimento se non di desertificazione valoriale e, conseguentemente, di disorientamento comportamentale. Ed è su questo panorama popolato di monadi individuali che fiorisce, quasi come prodotto surrogatorio, un diritto di produzione totalmente legale e dunque “autoritaria”<sup>4</sup>, “esterno” ad onta di ogni sforzo di democrazia rappresentativa, con la pretesa e l’illusione – specie per quanto riguarda il diritto penale<sup>5</sup> – di poter contrastare il disordine comportamentale solo o prevalentemente con la minaccia della pena.

1.3. *L’ambivalenza della comunità.* – C’è un altro carattere della comunità che merita di essere qui messo particolarmente in luce. Solitamente si tende a vedere nella comunità una predominante “componente altruistica”, nel senso che l’inserimento in comunità tenderebbe a favorire la proiezione dell’individuo

---

<sup>4</sup> P. GROSSI, *Sistema moderno delle fonti del diritto ed esperienza giuridica postmoderna in Italia*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2021, fasc. 2, p. 155 segg., con richiami a precedenti lavori dello stesso A. sul tema.

<sup>5</sup> M. SBRICCOLI, *L’affermazione e i caratteri del penale egemonico*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, p. 129 segg.

verso gli altri: addirittura l'etimologia del termine comunità (derivante da *munus*) rivelerebbe questa componente della partecipazione quale assunzione di un dovere verso gli altri membri, quale esercizio di un "darsi" verso gli altri. Tutto ciò è indubbiamente vero, ma sembra esserci anche dell'altro nell'idea di comunità e nelle sue dinamiche. In effetti, non può negarsi una certa ambivalenza della comunità poiché, accanto a questa componente altruistica ve ne è anche un'altra e non meno significativa, che in un certo senso potrebbe dirsi "ego-centrica".

Decisiva dell'appartenenza comunitaria dell'individuo è anche una dinamica psicologica secondo la quale l'io trova una fortissima ragione di identificazione, e dunque di realizzazione del sé, proprio in quel suo ritrovarsi nella comunità e nel suo omologarsi agli altri. La costruzione della propria identità, conquista indispensabile per sfuggire all'angoscia dello smarrimento e al senso di vuoto esistenziale, passa necessariamente attraverso il processo del riconoscersi nel gruppo comunitario e del differenziarsi rispetto alle altre comunità esistenti nel proprio orizzonte di vita. Questa caratteristica della comunità l'abbiamo detta "ego-centrica" in quanto nell'appartenenza comunitaria l'individuo cerca e spesso trova il centro del proprio io esistenziale. È chiaro, però, che – correlativamente – questa esigenza di "centratura" dell'io può dar luogo a manifestazioni psicologicamente negative tutte le volte in cui l'individuo viva forti difficoltà d'identificazione e pertanto si facciano pressanti in modo abnormi le esigenze di identificazione. In tale evenienza l'adesione alla comunità può diventare totalmente acritica, venendo così ad essere esaltate le componenti irrazionali dell'appartenenza comunitaria con un conseguente coinvolgimento emotivo dell'individuo nella comunità che può condurre al disconoscimento del mondo circostante: sono purtroppo noti i fenomeni, talvolta addirittura di rilevanza penale, di adesioni a comunità che riescono a produrre effetti plagianti su personalità deboli spesso alla ricerca disperata di una propria identità esistenziale.

Similmente, sulla stessa linea di un abnorme potenziamento del vincolo comunitario in funzione “ego-centrica” di rafforzamento della propria debole identità, si pongono degenerazioni dirette allo screditamento degli altri, diversi gruppi comunitari che subiscono così un processo di squalificazione più o meno radicale. Lo vedremo più ampiamente in seguito, ma fin d’ora possiamo rilevare come il meccanismo di screditamento degli altri – per fare un esempio tragicamente noto, del popolo ebraico – operi attraverso la costruzione sociale del pregiudizio nei confronti del gruppo dei “diversi”, dovendosi altresì precisare nuovamente che anche la costruzione del pregiudizio è mossa da una esigenza particolarmente forte di identificazione comunitaria nel proprio gruppo di appartenenza: in definitiva, il pregiudizio oppositivo nei confronti degli altri diversi è uno strumento per rafforzare la propria identità di appartenenza comunitaria mediante l’esaltazione emotivamente coinvolgente delle differenze<sup>6</sup>.

Possiamo dunque concludere che nell’idea di comunità è ravvisabile un doppio profilo o, se si vuole, una certa qual ambivalenza. Da un lato, comunità significa rapportarsi necessariamente con gli altri riconoscendo il valore personalisticamente arricchente della “coesistenza” e, pertanto, il valore del darsi agli altri e dall’autolimitarsi nei confronti del “prossimo”. Dall’altro lato, comunità significa anche ritrovamento e realizzazione del proprio io mediante conquista della propria identità attraverso l’appartenenza comunitaria, che dunque ha un indubbio connotato ego-centrico quando sconfina nella squalificazione degli altri diversi.

Già fin d’ora l’ambivalenza dell’idea di comunità lascia intravedere come anche i campi di interferenza della comunità con l’universo penalistico siano conseguentemente due e perfettamente corrispondenti l’uno alla componente ego-centrica e l’altro a quella altruistica. L’appartenenza comunitaria può sviluppare fattori criminogenetici, sotto il primo profilo; mentre può favorire la costruzione della personalità rimuovendo cause di disadattamento sociale, sotto il secondo profilo.

---

<sup>6</sup> R. BROWN, *Psicologia del pregiudizio*, Bologna, 2010.

2. *Comunità e fenomeno criminoso.* – Un volto di Giano, dunque, quello della comunità che, dall’angolo visuale della penalità, comporta di dover nettamente divaricare il successivo discorso lungo due direttrici distinte: la prima è quella del rapporto tra *delitto* e comunità; la seconda quella del rapporto tra *pena* e comunità. Nella prima direzione ci si avvia all’analisi, necessariamente molto sommaria, del rapporto sostanzialmente di tipo eziologico tra comunità e fatto criminoso. Nella seconda direzione, invece, si potranno sottolineare i rapporti di sostanziale convergenza – sotto plurimi profili – tra comunità e finalismo rieducativo della pena.

2.1. *La teoria delle associazioni differenziali.* – Comunità e criminogenesi danno luogo ad una relazione ampiamente nota e studiata in criminologia. L’appartenenza comunitaria può ben essere annoverata tra le più significative cause delle dinamiche psico-sociali sfocianti nel comportamento criminoso. E ciò è di evidenza intuitiva se si considera che l’appartenenza comunitaria è fonte per l’individuo di codici comportamentali, che possono ovviamente orientare sia verso comportamenti socialmente apprezzati ed eticamente positivi sia, al contrario, verso comportamenti socialmente dannosi ed eticamente riprovevoli.

Un buon punto di partenza per comprendere il ruolo criminogenetico della comunità può essere la notissima teoria delle associazioni differenziali elaborata da Edwin Sutherland<sup>7</sup>. Anche se il criminologo statunitense verosimilmente pensava ad associazioni cui l’individuo appartiene per scelta razionale più che a gruppi cui si accede in modo “naturale” e quasi inconsapevole. La premessa della teoria di Sutherland è che la società è articolata in gruppi e che ogni individuo fa necessariamente parte di uno o più gruppi. Ogni gruppo ha un suo proprio e diverso grado di fedeltà od ostilità alla legge. Il nucleo centrale della teoria consiste nella affermazione che il comportamento criminale è appreso per imitazione da quello praticato generalmente dal gruppo secondo il proprio grado

---

<sup>7</sup> E.H. SUTHERLAND, D.R. CRESSEY, *Criminologia*, Milano, 1996, p. 109 segg.

di fedeltà o ostilità alla legge: il gruppo, insomma, sviluppa dei modelli comportamentali che gli appartenenti apprendono proprio in ragione della loro appartenenza. Ma il punto per noi qui più interessante concerne la ragione per la quale gli individui finiscono per adottare i modelli comportamentali del gruppo, facendoli propri: ed è qui che tornano in gioco le dinamiche psico-sociali dell'appartenenza comunitaria.

Ribadito, infatti, che l'appartenenza comunitaria costituisce uno strumento di costruzione della propria identità, è chiaro che l'adozione dei codici comportamentali del gruppo costituisce condizione necessaria per la permanenza nel gruppo e, pertanto, per il mantenimento della propria identità così conquistata. L'individuo che rifiutasse in più o meno larga misura il modello comportamentale (criminoso) appreso per imitazione attraverso la sua appartenenza al gruppo, rischierebbe l'emarginazione se non addirittura l'espulsione dalla comunità con la conseguenza di un indebolimento della sua identità di ruolo sociale. Insomma, poiché la permanenza nel gruppo è fondamentale per appagare la propria esigenza esistenziale di identità, sarà giocoforza apprendere il comportamento criminoso condiviso e praticato dal gruppo stesso, onde evitare l'espulsione del "deviante".

Si pensi, ad esempio, ai casi di gruppi che si costituiscono in ambienti economico-finanziari o della pubblica amministrazione (che erano poi quelli cui pensava Sutherland), ove dominino modelli comportamentali di evasione fiscale o corruttivi: è chiaro che solo apprendendo per imitazione e poi praticando il comportamento diffuso e caratterizzante l'eticità del gruppo, sarà possibile garantire la propria permanenza in esso.

2.2. *Comunità e criminogenesi.* – La teoria delle associazioni differenziali fu sviluppata essenzialmente in rapporto alla criminalità economica o dei c.d. "colletti bianchi". Ma in realtà il richiamo alla comunità e ai modelli comportamentali che in essa si elaborano e si adottano, può contribuire a spiegare la criminogenesi di molte altre forme di criminalità anche grave. Senza

poter qui entrare in analisi dettagliate, basti solo pensare esemplificativamente alla criminalità mafiosa, alle manifestazioni violente delle bande giovanili, a certe forme di criminalità predatoria praticata da taluni gruppi etnici, al terrorismo interno ed internazionale. Sono tutte queste, manifestazioni criminose nelle quali è facile scorgere il ruolo fondamentale svolto dal legame comunitario ed in cui il comportamento criminale si pone quale ineludibile espressione dell'appartenenza comunitaria e, dunque, come conferma della propria appartenenza alla comunità e con ciò della propria identità.

Muovendo da questa constatazione è possibile cogliere anche un senso più profondo del fenomeno di queste associazioni criminali. Nelle manifestazioni criminose poc'anzi ricordate la dimensione associativa non costituisce tanto il mezzo per realizzare gli scopi criminali propostisi dal gruppo, ma – al contrario – è il crimine che costituisce un mezzo per esprimere l'appartenenza comunitaria: insomma, non c'è prima un razionale programma criminoso rispetto al quale l'associazione è un *posterius* strumentale; prima viene la comunità di appartenenza, essendo il comportamento criminoso un *posterius* della comunità da quest'ultima derivante quale conferma del vincolo di appartenenza in osservanza dei suoi codici comportamentali.

La caratteristica ora lumeggiata rende ragione della particolare pericolosità di queste associazioni criminose, diciamo così “comunitarie”. Esse, infatti, non obbediscono ad una logica razionale di strumentale orientazione a obiettivi criminosi, ma sono piuttosto espressione di un'esigenza emotiva, irrazionale di appartenenza comunitaria ad una realtà associativa che, con il suo patrimonio di valori e di codici “etici”, è in grado di appagare il forte bisogno di identità ed identificazione dei suoi membri.

Prima di concludere sul punto vogliamo far cenno ad un fenomeno in cui il potenziale criminogeno della comunità si è manifestato in forma estrema e tragica: alludiamo al genocidio degli ebrei consumatosi durante la seconda guerra mondiale. Nell'interpretazione storico-causale della Shoah particolare credito va attribuito all'idea che, all'origine di quello sterminio sistematizzato, vi

sia stata l'esaltazione della comunità etnico-biologica costituita dal popolo tedesco: il regime nazista fondò il suo trionfo tra l'altro sulla capacità di sfruttare lo stato di prostrazione in cui versava la Germania umiliata dalla sconfitta della prima guerra mondiale. Alla ricerca di una nuova identità positiva del popolo tedesco, il nazismo alimentò un profondo senso identitario esaltando l'appartenenza ad una comunità superiore e coltivando un ben costruito pregiudizio antiebraico, così da arrivare a rendere condivisa l'idea che al popolo tedesco toccasse il compito di liberare l'Europa dal cancro corrosivo dell'ebraismo. L'identificazione del popolo tedesco con una comunità fondata sul più profondo ed incontestabile dei vincoli, quello della superiorità biologico-razziale, fu la condizione per rendere condivisa la missione salvifica di emarginare e poi annientare quegli esseri inferiori che secondo lo stereotipo comunitario nazista erano da considerare privi di connotati umani e, pertanto, meritevoli del loro tragico destino. Solo così può spiegarsi non solo la generale adesione al nazismo, o quantomeno la passiva connivenza, ma anche e soprattutto la massiva realizzazione di atti di smisurata violenza e crudeltà senza che si producessero significativi conflitti interiori nel comportamento individuale dei singoli<sup>8</sup>.

3. *Comunità e pena rieducativa.* – Il secondo grande campo di interferenza tra comunità ed universo penalistico è quello della pena: e qui davvero i nessi sono particolarmente stretti e potenzialmente molto promettenti. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che – come noto – all'art. 27, terzo comma, non si limita più a porre solo il vincolo negativo del divieto di pene contrarie al senso di umanità, ma si spinge ad indicare in positivo il necessario “finalismo rieducativo” della pena, i nessi tra pena e comunità possono individuarsi ad un triplice livello.

---

<sup>8</sup> D.J. GOLDHAGEN, *I volenterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l'Olocausto*, Milano, 2016, p. 409 segg.

In primo luogo, ad un livello ideologico, o ideale, poiché la dimensione comunitaria è ineludibilmente parte integrante della scelta effettuata dai costituenti a favore del finalismo rieducativo.

In secondo luogo, ad un livello operativo poiché la comunità entra in gioco nel momento esecutivo della pena come strumento del finalismo rieducativo, ovviamente attraverso le varie realtà comunitarie concretamente e storicamente esistenti sul territorio.

In terzo luogo, ad un livello empirico-fattuale e molto particolare poiché da un punto di vista sociologico si parla di comunità carceraria per alludere alle specifiche e tipiche conseguenze psico-sociali ed interpersonali che tendono a prodursi nella comunità derivante dalla coabitazione forzata entro lo spazio penitenziario.

3.1. *La scelta della Costituzione per il finalismo rieducativo della pena.* – Il crimine, soprattutto quando è riconducibile alla categoria dei c.d. “delitti naturali”, tocca profondamente il substrato comunitario della società organizzata nello Stato: proprio perché mette in discussione i più radicati e condivisi valori sociali, il crimine attiva il ben noto processo di identificazione della “gente” con la vittima, sollecitando così reazioni di natura comunitaria. Al di là delle varie teorie giustificative della pena, più al fondo e in linea di principio queste reazioni possono essere essenzialmente di due tipi: esclusive o inclusive.

La storia della penalità mostra senza tema di smentita la prevalenza della reazione di tipo esclusivo, con la quale il reo viene variamente rifiutato ed espulso dalla comunità<sup>9</sup>: il bando, l’esilio e la pena capitale sono state per secoli le pene principali e sostanzialmente uniche per i crimini maggiori. E anche dopo la grande svolta umanitaria ed illuministica, il carcere con i suoi muri perimetrali ha espresso icasticamente il carattere esclusivo di questa pena divenuta dominante e monopolistica. E’ con il movimento costituzionale e politico-culturale del secondo dopoguerra, di cui la nostra Costituzione è

---

<sup>9</sup> E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’Ottocento alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980.

espressione esemplare, che muta la prospettiva della penalità e si fa largo l'idea di una pena inclusiva. Rieducazione non può che significare inclusione nella comunità.

Non si trattò di un passaggio facile per la penalità contemporanea. Lo dimostra il fatto che la scelta rieducativa fu vista con diffidenza in Costituente proprio dai grandi penalisti che sedevano in quell'Assemblea e che, d'altro lato, quella scelta nasceva da radici culturali intrise e alimentate da un profondo pensiero comunitario<sup>10</sup>. La formulazione del principio del finalismo rieducativo della pena fu dovuta, infatti, a Giorgio La Pira e a Lelio Basso: cattolico il primo, marxista il secondo. Il finalismo rieducativo della pena veniva così a esprimere il solidarismo personalistico della tradizione cristiano-cattolica e il solidarismo sociale del pensiero marxista e socialista. Alla sua base si trova, dunque, non solo la riaffermazione del valore intangibile della persona umana nella sua sostanza di essere comunitario, gravata sì di doveri verso la comunità ma anche destinataria di un generale dovere della comunità di inclusione e sostegno. Alla sua base vi è anche l'acquisita consapevolezza che le cause della criminalità sono anche sociali: "materialisticamente" l'essere umano, compreso quello che delinque, non è solo potere e libertà assoluta della sua volontà ma è anche il risultato del suo essere sociale e comunitario. Da qui la necessità che la comunità si faccia carico della propria responsabilità di fronte al criminale, offrendogli delle occasioni di re-inclusione comunitaria. Questo, in estrema sintesi, il sottofondo culturale retrostante alla grande scelta rieducativa effettuata dai costituenti non penalisti. I penalisti, invece, manifestarono diffidenza se non proprio ostilità, in quanto evidentemente ancora gravati da quel pesante retaggio storico di una pena che per secoli era stata orientata nell'unica direzione dell'esclusione dalla comunità. Il grande Giuseppe Bettiol parlò addirittura di *parva sapientia* all'origine dell'opzione rieducativa in quanto incapace di riflettere la complessità filosofica e spirituale in cui è avvolta da sempre l'idea

---

<sup>10</sup> F. PALAZZO, *Le scelte penali della Costituente*, in AAVV., *Studi in ricordo di G.D. Pisapia*, vol. I, Milano, 2000, p. 329 segg.

della pena. Il giovane Aldo Moro temeva che quell'opzione fosse interpretata come una scelta di campo della Costituzione tra le due Scuole penalistiche, quella Classica e quella Positiva, che ancora si contendevano il campo. L'astuto Giovanni Leone forniva una lettura riduttiva della norma costituzionale, ritenendo che essa non fosse niente più d'un monito per il legislatore e l'amministrazione affinché si ponesse rimedio alle miserevoli condizioni degli istituti penitenziari.

La diffidenza con cui fu accolta la svolta costituzionale in materia di pena e di penalità produsse lentezze e ritardi nel processo di attuazione costituzionale: bisognerà attendere trent'anni invero per arrivare a quella riforma carceraria realizzata con legge del 26 luglio 1975, n. 354, una delle più significative se non l'unica grande legge di attuazione della Costituzione in materia penale. Nonostante le difficoltà incontrate dall'opzione rieducativa, essa si rivela di grande significato storico proprio perché costituisce un segnale inequivoco dell'incipiente crisi dei paradigmi della modernità penalistica: l'idea di una pena orientata all'inclusione sociale e che, come tale, chiama in causa la comunità, mette in discussione quelle concezioni liberali individualistiche della penalità, imperniate o sull'astrazione moralistica del libero arbitrio assoluto ovvero sul non meno astratto utilitarismo dell'efficacia deterrente e generalpreventiva della pena, tipiche della modernità. C'è, insomma, dietro l'idea della pena rieducativa e dunque comunitariamente inclusiva, un'apertura a una dimensione più concreta e realistica in cui l'autore criminale è visto nelle sue interrelazioni comunitarie, meno determinabili ed afferrabili razionalmente ma non per questo meno reali, anzi.

Certamente, l'appello alla comunità implicito nell'idea della pena rieducativa, cioè inclusiva, può riuscire velleitario se la comunità in realtà stenta ad affermarsi stretta com'è tra un perdurante individualismo, che tende ad allontanare da sé lo scomodo turbamento prodotto dai "devianti", e un imperante globalismo che disgrega le comunità naturali agevolando semmai quelle prodotte dagli interessi economici del mercato globale (i "produttori", i

“consumatori”, i “finanziari”, i “lavoratori”, ecc.). La grande sfida della rieducazione non sta solo e tanto nella penuria delle ingenti risorse finanziarie che sarebbero necessarie né nel rischio di un lassismo punitivo capace d’indebolire la difesa sociale; sta anche e soprattutto nella difficoltà di potersi riferire a comunità idonee a fornire le condizioni per realizzare quell’inclusività che costituisce l’essenza della pena rieducativa.

3.2. *Comunità ed esecuzione penale.* – Come abbiamo anticipato, la comunità viene in gioco anche come strumento rieducativo nell’esecuzione penale, cioè all’interno delle varie articolazioni che assume la detenzione nella sua complessa disciplina orientata – come dev’essere per dettato costituzionale – al fine della risocializzazione del condannato.

Attualmente si può dire che il concetto di rieducazione ha assunto un significato sufficientemente stabile e condiviso dopo che non erano mancate accezioni decisamente forzate e non in linea con le caratteristiche costituzionali del nostro ordinamento. E così sono state definitivamente superate le forzature che piegavano il concetto di rieducazione in senso spiritualista fino a renderlo sinonimo di rigenerazione morale attraverso il dolore della pena e il conseguente pentimento interiore; così come sono venute meno gli eccessi in senso scienziata che finivano per identificare la rieducazione con un processo e un risultato di vera e propria manipolazione coatta della personalità del reo. Oggi, noi condividiamo un’accezione decisamente “laica” e neutra, anche se forse più indeterminata soprattutto negli strumenti funzionali allo scopo: la rieducazione si risolve in un’offerta di occasioni, di possibilità da parte dello Stato, cui il condannato può accedere del tutto liberamente al fine di avviare un processo di autoresponsabilizzazione<sup>11</sup>. E’ questa la nozione di rieducazione che ha trovato

---

<sup>11</sup> E. DOLCINI, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *I principi del diritto penale nella postmodernità*, Atti del Convegno della AIPDP (10-11 novembre 2017), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, vol. LXI, n. 3, p. 1375 segg.; V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, fasc. 1-4, p. 173 segg.; F. PALAZZO, *Relazione introduttiva*, in *La rieducazione oggi, dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Atti del Convegno di Trento (21-22 gennaio 2022), in corso di pubblicazione.

consacrazione anche nei testi normativi, ricevendone recentemente ulteriore ed opportuna conferma (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123): dispone, infatti, l'art. 1, primo comma, dell'ord. penit. che il trattamento penitenziario «si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione»; e precisa poi l'art. 13, terzo comma, dell'ord. penit. che «è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione».

Orbene, l'obiettivo rieducativo così definito comporta che l'esecuzione penale si muova lungo due piani interagenti ed entrambi essenziali. Da un lato, è sicuramente necessario il dispiegamento di strumenti psico-pedagogici individuali, cioè che mettano il condannato per così dire di fronte a se stesso mediante un trattamento interpersonale di natura sostanzialmente terapeutica: e qui sarà protagonista quel ventaglio di saperi che si riassumono nell'ampio contenitore della criminologia clinica. Dall'altro lato, verranno in gioco strumenti trattamentali di tipo psico-sociali che si fondano non più su un rapporto interpersonale individuale ma chiamano in causa la dimensione comunitaria, la comunità. La comunità opera in questo modo come il "luogo" psico-sociale in cui è possibile agevolare la formazione o il consolidamento del senso d'identità del soggetto in direzione non antagonista, oppositiva ai valori sociali dominanti ma in senso adesivo. Processo, questo, che avviene in quanto il soggetto riesca a trovare gratificante psicologicamente la sua nuova identità comunitaria, in quanto cioè la comunità di riferimento riesca a restituirgli un senso di appartenenza ai valori comunitari positivi più appagante di quanto fosse per lui la sua opposizione antagonista a quei valori.

Muovendo da premesse psicoanalitiche, possiamo dire che la comunità deve poter funzionare in modo da agevolare il superamento della c.d. ferita narcisistica e da realizzare quella volontà di potenza che sono considerate all'origine del comportamento criminoso. Proprio nella comunità – una comunità orientata ai valori sociali condivisi, ovviamente – il soggetto deve

potersi sentire gratificato nel suo ineliminabile narcisismo e deve poter realizzare la sua volontà di potenza. Ed è evidente che, essendo queste pulsioni comunque indirizzate a manifestarsi nella dimensione comunitaria, è solo la comunità che, come può frustrarle generando la reazione criminosa, così può anche soddisfarle producendo il comportamento conforme. Questa stretta interrelazione tra comunità e comportamento sia criminoso che socialmente adattato, ricostruibile sul piano psicoanalitico, rende ragione del fatto che, ad esempio, un'attività ad alta componente comunitaria come può essere quella di "fare teatro" sia tra quelle più produttive sotto il profilo del trattamento carcerario. Niente meglio del "fare teatro" consente di incanalare le pulsioni narcisistiche e di potenza verso una loro realizzazione comunitaria altamente gratificante perché accompagnata da una forte pienezza identitaria, così da "deviare" quelle pulsioni dalla loro originaria direzione antisociale.

Il vigente ordinamento penitenziario struttura il "trattamento rieducativo" in chiave implicitamente comunitaria quando provvede ad indicare i c.d. elementi del trattamento. L'art. 15, infatti, dispone che «[i]l trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia».

È facile constatare come pressoché tutti gli elementi del trattamento indicati dalla legge abbiano una componente e una vocazione comunitari, recentemente accentuata dalla riforma del 2018, che in effetti ha aggiunto l'elemento della formazione professionale.

È infatti fuori discussione che un'esecuzione penale ispirata unicamente o prevalentemente ad un modello segregazionista ed emarginante, diretto ad isolare il condannato e privo di ogni apertura comunitaria, non avrebbe alcuna *chance* rieducativa poiché non potrebbe che confermare ed esacerbare l'identità criminale del soggetto aggiungendovi un più o meno forte risentimento verso gli "altri". La pura segregazione isolazionista non può che fomentare un'identità del

proprio io totalmente incapace di confrontarsi con gli altri e dunque destinata a esplodere nell'aggressività o a sfociare nel disagio psichico (che in vero ancor oggi è presente purtroppo in larga misura nei nostri istituti penitenziari).

Se la rieducazione deve mirare principalmente – come s'è visto – a ricostituire il senso di responsabilità dell'individuo verso gli altri, i loro bisogni, le loro esigenze e i loro sentimenti, ciò presuppone necessariamente la ricostruzione del “senso comunitario”, cioè di un sentirsi in qualche modo uniti o collegati agli altri da un vincolo di omogeneità e appartenenza comunitaria per cui ciascuno è quello che è nel rapporto con gli altri e alla fine gli altri sono parte di me. E questo processo di identificazione comunitaria implica certamente che il singolo “si apra” verso la comunità, ma presuppone ancor prima (almeno nel caso dell'esecuzione penale) che la comunità “offra” l'occasione di siffatta apertura. Dunque la comunità, sebbene ferita dal crimine, deve farsi promotrice di un'offerta inclusiva verso il reo: ed è questo compito, imposto dalla Costituzione, un passo molto impegnativo per la comunità, istintivamente incline ad allontanare chi l'ha offesa. Un impegno, quello rieducativo che, a parte il vantaggioso risultato ottenuto in termini di sicurezza in quanto destinato a ridurre il tasso di recidività, risponde all'imperativo di etica civile di rispettare quell'umanità che ogni persona realizza solo nella dimensione comunitaria.

3.3. *Carcere e comunità: un'osmosi necessaria.* – In pratica è ovviamente necessario che, nel concreto dell'esecuzione penale, quell'offerta comunitaria venga realizzata dalle varie articolazioni di comunità, pubbliche istituzionali o private volontaristiche, operanti nel mondo penitenziario. Senza però dimenticare che ancor prima è indispensabile che un conforme atteggiamento culturale sia diffuso e condiviso nell'intera comunità nazionale: così come non va allentato l'impegno perché si diffonda la cultura della legalità, allo stesso modo occorre mantenere altrettanto vivo l'impegno per una cultura della rieducazione. Ma in pratica come è possibile realizzare questa osmosi, questo interscambio tra carcere e comunità? Come è possibile aprire il carcere, che per

definizione è uno spazio chiuso con un tempo vuoto perché uniforme, alla comunità esterna? Come può la comunità superare il muro perimetrale del carcere?

Le vie di comunicazione sono sostanzialmente due. Da un lato, in direzione per così dire extramuraria, il detenuto va dal carcere verso la comunità libera; dall'altro, in direzione intramuraria, la comunità va dall'esterno verso il detenuto ristretto in carcere. Ed è logico pensare ad una sorta di progressione nel reciproco rapporto tra le due vie di comunicazione: nel senso che, specie quando si tratta di pene lunghe, si passi da strumenti e soluzioni comunitarie intramurarie verso strumenti e soluzioni extramurarie.

Gli ingressi comunitari intramurari – come vedremo poi più dettagliatamente – sono in prevalenza affidati al volontariato, che in effetti garantisce il massimo grado di distanziamento, per così dire, dalla mentalità tendenzialmente più segregazionista fatalmente sviluppata dal personale dell'amministrazione penitenziaria. Peraltro, non possono essere dimenticati i problemi posti dagli interventi comunitari intramurari, che sono sostanzialmente due. Per un verso, è chiaro che l'ingresso in carcere di soggetti esterni, espressione della comunità più che dell'istituzione penitenziaria, pone l'esigenza di un contemperamento con le insopprimibili esigenze di ordine e sicurezza interne al carcere: insopprimibili perché derivanti dalla forzata uniformizzazione della vita, degli spazi e dei tempi carcerari, ed a loro volta indispensabili – l'ordine e la sicurezza – per consentire che il carcere possa perseguire le sue finalità ed *in primis* quella rieducativa. Per un altro verso, di grande rilevanza è la necessità di assicurare un'adeguata competenza professionale del personale volontario: il volontariato è una realtà nel complesso encomiabile e generosa nella sua dedizione altruistica davvero “comunitaria”, ma abbiamo anche visto quale sia la complessità del trattamento rieducativo che esige non solo conoscenze di plurime e non facili discipline ma anche non comuni doti personali di equilibrio, imparzialità ed empatia insieme. A questo riguardo del tutto appropriato è il saggio monito espresso dal Garante nazionale

per le persone detenute nella sua relazione al Parlamento del 2021: in quell'occasione il Garante ha sottolineato la necessità che le associazioni di volontariato non siano condizionate da pur legittime ideologie di riferimento che si sovrappongano alle finalità istituzionali per le quali esse sono chiamate ad operare all'interno (e fuori) del carcere<sup>12</sup>.

Gli strumenti comunitari extramurari, vale a dire l'uscita del detenuto verso la comunità, sono assicurati dalle c.d. "misure alternative" al carcere previste dall'ordinamento penitenziario e consistenti in misure di libertà, di semilibertà o di detenzione domiciliare. È da sottolineare che oggi il legislatore ha consacrato una loro denominazione molto significativa, qualificandole ufficialmente come misure "di comunità": con ciò volendosi mettere in evidenza che la libertà (o la parziale libertà) non è qui un tempo e uno spazio completamente vuoti in cui il condannato si ritrova solo e abbandonato a se stesso e ai suoi bisogni ed eventualmente ai suoi legami pregressi. Al contrario, l'espressione "di comunità" vuole significare che la libertà (totale o parziale) in cui consistono queste misure deve essere riempita e sostenuta da strutture capaci di agevolare il ripristino del rapporto con la comunità sociale di riferimento sul territorio (ed infatti le strutture pubbliche chiamate a tali funzioni hanno – come vedremo – un'articolazione periferica ancorché centralizzata: gli Uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna). L'irrinunciabile organizzazione e centralizzazione ministeriale dei servizi "di comunità" a supporto delle misure alternative non deve naturalmente implicare il rischio di un disciplinamento burocratizzato del servizio, che per sua natura deve essere invece flessibile e capace di adeguarsi facilmente alle più diverse esigenze delle situazioni personali e locali.

Anche qui, come negli strumenti intramurari, è fondamentale il ruolo del volontariato. E ciò non solo perché lo Stato non avrebbe le risorse finanziarie ed umane per far fronte alle esigenze delle misure di comunità, ma anche perché il volontariato è meglio in grado di assicurare quell'"osmosi comunitaria" di cui s'è

---

<sup>12</sup> Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Relazione al Parlamento 2021*, Roma, 2021, p. 106 segg.

detto per una duplice ragione. In primo luogo, proprio perché si tratta di personale non inquadrato nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria ma espressione diretta della comunità, esso appare in linea di principio più idoneo allo scopo di ricucire il legame comunitario; in secondo luogo, proprio perché si tratta di personale motivato da una scelta di dedizione spontanea verso il prossimo, esso ha presumibilmente un atteggiamento mentale e una sensibilità fortemente comunitari che potrà meglio trasmettere a chi ne è invece carente.

3.4. *Comunità carceraria?* – È possibile parlare di una “comunità carceraria”, intendendo con ciò l'insieme di quelle persone, carcerieri e carcerati, che convivono nello spazio chiuso dell'istituto penitenziario? Sì e no. Sì, se si considera che il vincolo di appartenenza spaziale si converte poi in un legame fatto di modelli comportamentali rigidamente delineati da regolamenti e circolari e in un legame fatto di mentalità e atteggiamenti culturali indotti dalla sostanziale identità di vita e quasi di destino. E a questo proposito, si può invero osservare che ben presto il detenuto assimila modelli comportamentali stereotipati che apprende appunto nella pratica della vita comunitaria: dal conformismo infantilizzante e deresponsabilizzante tipico del noto processo di prigionizzazione, all'opportunismo di chi preferisce approfittare di ogni possibile occasione di “contiguità” con l'autorità penitenziaria per trarne vantaggi, all'isolamento fisico e psichico di chi si ripiega in se stesso avviandosi così alla depressione, all'assunzione di posizioni dominanti capaci di sfruttare la sottomissione dei più deboli, fino a forme più rare di sistematica contestazione e ribellismo verso l'autorità. Tutti stereotipi comportamentali ben noti che si alimentano della vita comunitaria in carcere, ma che si differenziano dai vincoli comunitari della vita libera per la semplice e buona ragione che non nascono da una adesione volontaria, spontanea al gruppo di cui invece vengono forzatamente e contingentemente a far parte. Semmai, il vincolo che più di ogni altro può legare la comunità dei ristretti è proprio quello derivante dal senso di separatezza dalla società libera, un vincolo spesso originato dalla convinzione

autogiustificativa di essere vittime di un destino che ha finito per condurli lì dove si trovano: difficile, infatti, che il condannato ammetta esplicitamente, con gli altri e con se stesso, di essere lui l'artefice diretto (il responsabile individuale) della situazione in cui versa; piuttosto c'è qualcosa non di individuale ma di sovraindividuale appunto, una specie di destino malevolo che lo accomuna alla sorte e alle convinzioni degli altri ristretti.

In ogni caso, sembra difficile parlare di comunità carceraria facendo riferimento alla totalità degli abitanti dell'universo carcerario, carcerieri e carcerati. C'è tra i due gruppi, infatti, un vincolo nient'affatto comunitario ma semmai un rapporto di latente antagonismo che si nutre di sentimenti tutt'altro che positivi. Nel personale penitenziario può maturare un sentimento di ostilità nei confronti della popolazione detenuta, in quanto causa di una vita limitante se non addirittura frustrante che costringe le guardie penitenziarie al contatto quotidiano con le fasce infime dell'umanità in un lavoro dunque tutt'altro che gratificante. Un'ostilità naturalmente ricambiata dai detenuti, che possono maturare un atteggiamento negativo nei confronti del personale penitenziario in quanto strumento esecutivo di quel destino infame di cui in fondo si sentono vittime; senza contare il disprezzo che può nascere dalla considerazione di un lavoro umiliante e degradante sia perché meramente esecutivo (i "girachiave" del gergo penitenziario) sia perché implicante l'esercizio di un potere diretto e talvolta anche fisico sull'uomo.

Parlare di comunità con riferimento all'universo carcerario è dunque difficile, almeno se a questa espressione si attribuisce il significato di un vincolo di appartenenza che contribuisce alla realizzazione gratificante della propria identità. Si potrebbe semmai parlare di "società carceraria" per esprimere il fatto di una coesistenza di vita capace comunque di influire sui modelli comportamentali e sugli atteggiamenti mentali dei suoi membri.

Ora è chiaro che le caratteristiche appena viste della società carceraria, le tensioni conflittuali, i sensi di frustrazione, gli atteggiamenti di risentimento e finanche di rancore, tutto sono fuorché l'ambiente più favorevole perché li si

inveri l'idea rieducativa e si pratichino con successo i trattamenti risocializzativi. Siamo qui al centro dell'eterno problema costituito dalla strutturale incompatibilità tra carcere e rieducazione: e d'altra parte, invece, qualcosa si deve pur fare perché come è impossibile, almeno allo stato, rinunciare al carcere, così è impossibile rinunciare alla rieducazione rinviandola a un "dopo" carcerario che sarebbe sicuramente tardivo.

L'unica via per ridurre questa contraddizione sembra essere quella di puntare su un forte programma di formazione del personale penitenziario, e in particolare della polizia penitenziaria, che lo coinvolga nell'obiettivo e nelle strategie della rieducazione, attraverso la corretta e intensa gestione degli elementi del trattamento penitenziario. In qualche modo occorre acquisire alla "causa" rieducativa gli agenti della polizia penitenziaria, rendendoli partecipi dei programmi trattamentali con la convinzione che ordine e sicurezza sono obiettivi strumentali a quello finale del recupero dei ristretti, laddove possibile. Procedendo su questa difficile linea, per vero già percorsa dal legislatore e dall'amministrazione nei tempi più recenti, è possibile tentare di costruire un "ruolo" che non solo riduca la distanza tra agenti penitenziari e ristretti ma sia anche vissuto positivamente: così che, alla fine, sia possibile costituire un legame reciproco di appartenenza a una realtà che si avvicini ad una comunità penitenziaria. In questa strategia un fattore non trascurabile potrebbe essere la forte presenza di personale esterno qualificato e, soprattutto, la realizzazione di significativi momenti di stretto raccordo cooperativo tra polizia penitenziaria e personale esterno.

4. *Piccola antologia normativa.* – A conclusione del nostro discorso può essere utile una breve rassegna delle principali previsioni normative mediante le quali si dà ingresso alla comunità nell'esecuzione penale. Vi è un primo gruppo di disposizioni che compongono un insieme sufficientemente organico, costituente l'intelaiatura normativa del rapporto tra la comunità e l'esecuzione

penale. E poi vi sono alcune disposizioni più o meno sparse in cui è pure presente qualche riferimento alla comunità.

4.1. *La comunità nell'organizzazione ministeriale e degli istituti penitenziari.* – Principiando dall'insieme di disposizioni più organico e sistematico, è utile procedere su due piani distinti: quello dell'organizzazione ministeriale e quello dell'organizzazione degli istituti penitenziari.

A livello di organizzazione ministeriale è molto significativa la distinzione tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), non potendo passare inosservato il fatto che la stessa denominazione di quest'ultimo allude espressamente alla "giustizia di comunità" a seguito della riorganizzazione del Ministero della giustizia avvenuta con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 (art. 7). Se può non essere del tutto convincente l'accorpamento di funzioni relative alla giustizia minorile, che ha sue spiccate peculiarità, e funzioni relative alla giustizia di comunità per gli adulti, tuttavia è innegabilmente assai significativa la netta separazione che, nell'ambito della giustizia per gli adulti, viene a profilarsi tra la struttura ministeriale dedicata all'esecuzione *carceraria* e quella dedicata all'esecuzione *in libertà*. Ed invero, con l'espressione "giustizia di comunità" si fa riferimento all'esecuzione delle misure alternative, del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova a seguito di sospensione del procedimento *ex art. 168 bis c.p.*, dando chiaramente a vedere il ruolo fondamentale attribuito alla comunità nell'esecuzione di tutte queste misure.

Al suo interno, poi, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC) è articolato in diverse strutture dirigenziali, tra le quali vi è la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova, che appunto sovrintende all'esecuzione delle c.d. sanzioni di comunità, individuabili come detto nelle misure alternative, nel lavoro di pubblica utilità e nella messa alla prova. Cómpti principali di questa Direzione generale sono coordinare e monitorare l'attività degli Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE), tenere i

rapporti con le organizzazioni del volontariato e con gli enti territoriali, e in generale organizzare i servizi per l'esecuzione delle sanzioni di comunità.

La spina dorsale del sistema della giustizia di comunità è costituita dagli Uffici per l'esecuzione penale esterna, che sono diramazioni territorialmente periferiche del ministero operanti attraverso gli assistenti sociali che ad essi fanno capo: mentre prima gli UEPE facevano capo al DAP oggi dipendono invece dal DGMC. Le competenze degli UEPE sono disciplinate dall'art. 72 ord. penit. (l. 26 luglio 1975, n. 354). In sintesi si può dire che tali competenze vanno in due direzioni: da un lato, esse sono rivolte ai detenuti ristretti in carcere con attività propedeutiche all'applicazione delle misure alternative, quali ad esempio le indagini socio-familiari e l'osservazione del comportamento, nonché la proposta del programma di trattamento; dall'altro, sono rivolte ai condannati in esecuzione di sanzioni di comunità, controllando l'esecuzione da parte loro dei programmi trattamentali e riferendone all'autorità giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca.

Fondamentale è la partecipazione e il ruolo dei volontari: attraverso la loro presenza nella complessa organizzazione ministeriale per la giustizia di comunità si corrobora infatti quella dimensione comunitaria che sembra essere un obiettivo qualificante della più recente politica relativa all'esecuzione penale. Il volontario, proprio perché non organicamente inserito nell'amministrazione penitenziaria, è meglio in grado di fungere da canale di comunicazione tra il mondo penitenziario e la comunità, venendo quest'ultima in qualche modo rappresentata dagli assistenti volontari. I volontari vengono reclutati mediante apposite convenzioni con associazioni di volontariato stipulate all'interno di specifici progetti inseriti nel quadro di Programmi generali d'intervento finanziati ed elaborati dal Servizio civile universale. Ad esempio, recentemente è stato lanciato un Programma del Servizio civile universale denominato "Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza", al quale la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova ha partecipato con

un progetto denominato “Itinerari per l’inclusione nella giustizia di comunità”. Non mancano, poi, ovviamente altri progetti di carattere locale.

Non meno significativo è il rapporto che alcune disposizioni favoriscono tra istituto penitenziario e comunità esterna. E già abbiamo visto, a questo proposito, che tale rapporto può andare nei due sensi: dell’ingresso della comunità nel penitenziario e dell’uscita del detenuto verso la comunità libera. Decisamente importante è il primo senso in cui quel rapporto si manifesta. E qui è possibile ulteriormente distinguere a seconda che la dimensione comunitaria sia portata nel carcere da personale inserito più o meno organicamente nell’organizzazione ministeriale oppure da personale completamente estraneo a quest’ultima.

Quanto al personale inserito nell’organizzazione ministeriale, viene in considerazione principalmente l’art. 80 ord. penit., il quale prevede che negli istituti penitenziari operino gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dagli UEPE<sup>3</sup>, nonché personale incaricato giornaliero per lo svolgimento di attività di osservazione e di trattamento. Per queste stesse attività è infine possibile per l’amministrazione penitenziaria avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti.

Quanto al personale estraneo all’organizzazione ministeriale, nel quale è ragionevole presumere una ancor più forte vocazione comunitaria, fondamentale è il principio generale stabilito nell’art. 17 ord. penit., rubricato appunto *Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa*: «La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.». Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che

---

<sup>3</sup> L. SCOMPARIN, *Il sistema penitenziario*, in G. NEPPI MODONA, D. PETRINI, L. SCOMPARIN, *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, 2009, p. 187 segg.

avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. || Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore».

L'art. 78 ord. penit. (*Assistenti volontari*) prevede poi che l'amministrazione penitenziaria possa, su proposta del magistrato di sorveglianza, «autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale». «Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento».

Infine, gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'esecuzione delle misure alternative e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie. Alcune norme regolamentari (artt. 68 e 120 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) provvedono poi a dettare la disciplina di dettaglio, con riguardo in particolare all'autorizzazione necessaria ai volontari per avere accesso agli istituti, nonché alla necessità che la loro attività si coordini e si integri con quella degli operatori penitenziari.

Il detenuto va verso la comunità libera essenzialmente attraverso le “brecce” costituite – come sappiamo – dalle misure alternative, il cui precipuo obiettivo rieducativo non può essere raggiunto che col coinvolgimento di quella comunità, senza della quale il soggetto è destinato a consolidare una personalità chiusa nella sua antisocialità. E qui viene in gioco la competenza degli UEPE e degli assistenti sociali ad essi facenti capo, operanti quasi come agevolatori e mediatori di quel rapporto condannato-comunità da ripristinare. Non propriamente una misura alternativa è un istituto di recente istituzione ma che ha tuttavia una forte valenza di reinserimento del detenuto nella comunità esterna. Si tratta del lavoro di pubblica utilità previsto oggi dall'art. 20 *ter* ord. penit. (inserito dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124). Il lavoro di pubblica utilità

consiste infatti nello svolgimento di attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità: è chiaro che la *ratio* dell'istituto è nel senso di stimolare un senso di solidarietà del detenuto nei confronti della comunità, così da contribuire all'opera rieducativa. Si potrebbe quasi dire che qui la comunità è fatta propria dal condannato mediante la partecipazione, volontaria e gratuita, al conseguimento di pubbliche utilità.

4.2. *Norme penitenziarie sparse facenti riferimento alla comunità.* – Nella breve rassegna delle norme penitenziarie sparse conviene tener conto anche delle proposte di revisione del regolamento formulate dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Marco Ruotolo (dicembre 2021) e in più punti orientate proprio al potenziamento dei rapporti comunitari<sup>14</sup>.

Meritano di essere per prime segnalate quelle disposizioni che fanno riferimento alla comunità *carceraria*. L'art. 2, secondo comma, dell'ord. penit. impone che gli istituti siano dotati di spazi comuni al fine di consentire una «gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica». In tema di «ricompense» l'art. 76 reg. dà riconoscimento a quei comportamenti che mostrano sensibilità per le difficoltà morali e psicologiche degli altri detenuti; e le attuali proposte di modifica del regolamento formulate dalla Commissione Ruotolo vanno oltre in questa direzione prevedendo di dare riconoscimento ad «iniziative di mediazione da cui derivino benefici per l'intera comunità penitenziaria». Sempre la Commissione Ruotolo propone una speciale ipotesi di commutazione della sanzione disciplinare, su richiesta dell'interessato, in «una prestazione in favore della comunità penitenziaria» (art. 80 reg.).

Numerose sono le disposizioni che prevedono momenti di contatto con la comunità *esterna*: a cominciare ovviamente della comunità familiare, primo ed essenziale nucleo di legami comunitari indispensabili, quando vi sono, all'obiettivo risocializzativo. In questa direzione va il c.d. principio di

---

<sup>14</sup> Ministero della Giustizia, *Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, Relazione finale* (dicembre 2021), in *Sistema penale*, 11 gennaio 2022.

territorialità, secondo il quale il detenuto deve essere collocato e mantenuto, nei limiti del possibile, in istituti prossimi al luogo di dimora della famiglia (art. 14, primo comma, ord. penit.).

In via generale l'art. 68 reg. disciplina la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa. E secondo le proposte della Commissione Ruotolo, la comunità esterna è in particolare chiamata a partecipare all'opera trattamentale del detenuto in un momento decisivo, mediante cioè il contributo che possono dare alla formulazione del programma di trattamento le «persone che hanno mostrato concreto interesse per l'opera di risocializzazione del detenuto ai sensi degli articoli 17 e 78 della legge», cioè i volontari esterni. Sempre in questa direzione, le indicazioni di riforma tendono poi a rafforzare il «coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'organizzazione territoriale di interventi con finalità di utilità sociale (art. 4 reg.).

Altri specifici momenti in cui sono previsti rapporti con la comunità esterna sono, ad esempio, quello dei corsi di istruzione della scuola dell'obbligo, cui possono contribuire volontariamente persone esterne qualificate (art. 41 reg), nonché quello del servizio di biblioteca, al cui migliore funzionamento potrebbero servire, secondo le indicazioni di riforma, apposite convenzioni con biblioteche presenti sul territorio (art. 21 reg.).

Si può, dunque, concludere che la “cultura comunitaria” è certamente presente nell'attuale disciplina penitenziaria e che ancor più intensamente essa ispira le recentissime proposte di revisione di cui è, anche per questo motivo, auspicabile l'adozione.